

Document 25

REFERTO DI NOTIFICA

Io sottoscritto attesto di aver notificato in data odierna copia della presente al Sig.

DI GIOVANNI ALFONSO

abitante in via _____

consegnandola IN BUSTA CHIUSA

Gazzada Schianno, 22/11/14



Per ricevuta

Il Messo Comunale



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Varese**

**AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE
DELLE INDAGINI PRELIMINARI (ex art. 415 bis c.p.p.)
E CONTESTUALE INVITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA
PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI**

Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di:

DI GIOVANNI Alfonso, nato a Sangineto il 9.4.1958 residente in Gazzada Schianno, via Verdi n. 15

PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI

in ordine al delitto p. e p. dall'art. 368 c.p. perché, con denuncia depositata presso la Procura della Repubblica di Varese in data 2.11.2012, falsamente ed anche indirettamente incolpava – sapendoli innocente – Quinzi Francesco, Bai Carola e Benvenga Cosimo del delitto di cui all'art. 479 c.p. ai suoi danni e, in particolare, di avere nel verbale di sequestro n. 115 del 5.9.2010 (da lui regolarmente sottoscritto), falsamente attestato di “aver posto al transitante la domanda di rito tendente a verificare il possesso di merce e valuta da dichiarare ai fini doganali e valutari per l'uscita dallo Stato”, fatti a suo dire mai avvenuti se non per nascondere forse altri fatti non conformi alle norme.

In Varese, il 2 novembre 2012

Visto l'art. 415 bis c.p.p.

INVITA

l'indagato qualora non vi abbia già provveduto, a dichiarare od eleggere il domicilio per le notificazioni¹ relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella Segreteria di quest'Ufficio o del Tribunale del luogo ove abita o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore. Con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o dell'elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui il presente avviso viene notificato (art. 161, comma 2 c.p.p.);

¹ In sostanza ad indicare il luogo ove vuole ricevere le carte del procedimento: ad esempio può chiedere che gli atti vengano inviati a casa Sua (dichiarazione di domicilio) o presso qualcun altro (un familiare, il difensore o altre persone, delle quali comunque deve indicare le generalità e l'indirizzo: elezione di domicilio).

si avvisa altresì che se la notificazione nel domicilio determinato come sopra, risultasse impossibile, le notificazioni stesse saranno eseguite mediante consegna al difensore (art. 161 n. 4 c.p.p.);

AVVISA

- che il Pubblico Ministero ha concluso le indagini preliminari e quindi gli accertamenti nei Suoi confronti e, al momento, non intende richiedere l'archiviazione;
- che la documentazione relativa a tutti gli accertamenti eseguiti è depositata nella Segreteria del Pubblico Ministero e che Lei ed il Suo difensore avete diritto di prenderne visione ed farne copia;
- che l'indagato ha diritto, entro il termine di venti giorni dalla notifica del presente avviso, di:
 - ⇒ presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni difensive;
 - ⇒ chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine che eventualmente Lei ritenga utili alla Sua difesa;
 - ⇒ presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio.

La richiesta di consultazione e/o di copia degli atti dovrà essere presentata nella Segreteria del Pubblico Ministero, ove la consultazione e/o l'estrazione di copia sarà possibile dal primo giorno successivo non festivo.

INFORMA

che il presente atto costituisce altresì invito a presentarsi per rendere interrogatorio davanti al Pubblico Ministero e che, nel caso in cui intenda rendere interrogatorio, saranno concordate data ed ora dell'atto con l'indagato medesimo ed il suo difensore e che, una volta concordata data ed ora dell'atto, in caso di mancata presentazione, il P.M. potrà disporre l'accompagnamento coattivo ex art. 132 c.p.p.;

AVVISA

la sopraindicata persona sottoposta ad indagini che il presente atto vale anche quale informazione di garanzia ai sensi dell'art. 369 c.p.p. e come informazione della persona sottoposta ad indagini sul diritto di difesa ai sensi dell'art. 369 bis c.p.p.;

AVVISA

l'indagato che può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi della Legge n. 67/2014 anche in fase di indagini preliminari e quindi a seguito della notifica del presente avviso ex art. 415 bis cpp.

*Allo scopo si precisa che:
nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.*

La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma.

Il programma in ogni caso prevede:

- a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;*
- b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;*
- c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.*

Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato.

Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464 quater.

Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

AVVISA INOLTRE

l'indagato della facoltà di nominare difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà difeso dal difensore di ufficio: **Avv. Giovanni Tavernari, del Foro di Varese, con studio in Varese, via Dandolo n. 17 – telefono 0332238100.**

• con avvertenza che:

- ⇒ la difesa tecnica (cioè per mezzo di un difensore legalmente esercente la professione) è obbligatoria nel processo penale e la legge attribuisce alla persona sottoposta ad indagini una serie di diritti e di facoltà, più specificamente disciplinati nel codice di procedura penale e nelle relative disposizioni attuative, oltre che nelle leggi speciali²;

² La persona sottoposta ad indagini in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 c.p.p., ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo e può dare il consenso a che sia data notizia del suo arresto ai familiari. Nel corso delle indagini preliminari l'esercizio del diritto di conferire con il difensore può essere ritardato fino a un tempo non superiore a cinque giorni, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela (art. 104 c.p.p.).

Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia. La rinuncia alla nomina da parte del difensore e la revoca del difensore non hanno effetto finché la parte non risulti assistita da altro difensore (art. 97 comma 6 c.p.p.).

La legge processuale (attuale c.p.p., di cui al d.p.r. 22.9.88 n. 447, disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p., di cui al d. l. n. 28.7.89 n. 271; regolamento per l'esecuzione del c.p.p., di cui al d.m. 30.9.89 n. 334; tutte le leggi modificative ed integrative) disciplina compiutamente il rapporto processuale,

stabilendo le facoltà e i diritti della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato e del difensore. A tali testi normativi si fa integrale rinvio.

Si sottolinea comunque che la persona sottoposta alle indagini ha diritto:

di presentare al giudice che procede memorie, richieste scritte e/o documenti anche relativi ad indagini difensive, in ogni stato e grado del procedimento, mediante deposito nella segreteria o cancelleria (art. 121 c.p.p.), ed in particolare di presentare memoria avverso la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.);

di presentarsi spontaneamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, per rendere dichiarazioni (art. 350 comma 7 e 374 c.p.p.);

di chiedere - qualora si ritenga che il/i reato/i per il/i quale/i si procede appartenga/appartengano alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni - la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (art. 54-*quater* c.p.p.);

di richiedere, nelle forme previste in ciascuna fase e stato del procedimento, l'assunzione di prove (art. 190 c.p.p.), anche per il tramite del difensore e dei poteri al difensore conferiti in materia di investigazioni difensive (art. 391 *bis-decies* c.p.p.);

di richiedere il riesame e proporre gravame avverso i provvedimenti sulla libertà personale, di sequestro, di misure di sicurezza e di prevenzione, con le modalità e le forme previste dalla legge (artt. 309-311 c.p.p.), nonché di chiedere il dissequestro al Pubblico Ministero e di proporre opposizione al Giudice avverso il diniego del P.M. (artt. 262-263 c.p.p.);

di chiedere la revoca e la sostituzione delle misure cautelari personali e la restituzione delle cose sequestrate;

di chiedere l'incidente probatorio nei casi di cui agli artt. 392 e segg. c.p.p.;

in caso di interrogatorio, di avvalersi della facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, di essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti e che se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie di cui all'art. 197 *bis* (art. 64 c.3 c.p.p.);

di proporre o richiedere l'applicazione della pena a richiesta delle parti (artt. 444-448 c.p.p.) il giudizio abbreviato (artt. 438-443), il giudizio immediato (art. 453 c.p.p.);

di proporre istanza di oblazione nei casi previsti dalla legge (artt. 162 e 162-*bis* c.p.p.);

di chiedere notizia sulle iscrizioni nel registro degli indagati risultanti a suo carico (art. 335 c.p.p.);

di essere assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana (art. 143 c.p.p.);

di ottenere copia di atti del procedimento, su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice (art. 116 c.p.p.);

di essere avvisata del giorno, luogo e ora fissati per il conferimento dell'incarico per l'espletamento di accertamenti tecnici non ripetibili, con facoltà di nominare consulenti tecnici; nonché di formulare riserva di incidente probatorio, nell'ipotesi di accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal pubblico ministero (art. 360 c.p.p.);

di chiedere la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza per il compimento di specifici atti, con le modalità di cui all'art. 175 c.p.p.;

di nominare consulenti tecnici di parte nei casi previsti dalla legge (art. 225 c.p.p.)

di ruscare il giudice nei casi e con le modalità di cui agli artt. 36 e segg. c.p.p.;

di chiedere al Procuratore Generale di disporre l'avocazione del procedimento a norma dell'art. 412 c.p.p.;

di presentare dichiarazioni, richieste e impugnazioni, se detenuto o internato all'interno dell'istituto, con atto ricevuto dal direttore o, in caso di detenzione domiciliare, da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 123 c.p.p.);

di farsi rappresentare o assistere, nel caso di ispezioni, perquisizioni personali o locali, da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea *ex art.* 120 c.p.p. (artt. 245-246, 249-250 c.p.p.)

di essere avvisata della conclusione delle indagini preliminari, qualora il P.M. non formuli richiesta di archiviazione, e dalla facoltà entro 20 giorni di presentare memorie, documenti e di chiedere al P.M. di compiere atti di indagine nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio (art. 415-*bis* c.p.p.).

Si ricorda infine che l'art. 111 della Costituzione prevede espressamente quanto segue:

"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non intende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Si attesta di aver trasmesso
il testo in originale.
Varese, 24 OTT, 2014


ASSISTENTE CAPO DELLA POLIZIA DI STATO
Francesco Arcadipane

- ⇒ sussiste l'obbligo di pagare il predetto difensore e, in caso di mancato pagamento, ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio descritto subito qui sotto, si potrebbe procedere ad esecuzione forzata (cioè con atti giudiziari);
- ⇒ è fatta salva la possibilità di chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, che sarà concesso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, purché sussistano le condizioni previste da tale normativa (art. 76 legge citata)³;
- ⇒ si ha la facoltà di sostituire il predetto difensore d'ufficio con uno o due difensori di fiducia⁴.

Dispone, per la Segreteria, che le notifiche siano effettuate:

- a mezzo Polizia Locale competente per territorio per l'indagato, che ne curerà la notifica con le modalità introdotte dall'art. 174 D.L. 196/03;
- a mezzo fax per il difensore, annotando in calce l'attestazione di aver trasmesso il testo originale (art. 148 comma 2bis c.p.p.).

Varese, 1° luglio 2014



Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Annalisa Palomba

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione".

³ Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16⁰⁰. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge (o convivente "more uxorio: coppia di fatto) o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti in precedenza indicati sono elevati di € 1.032.91 per ognuno dei familiari conviventi a con l'interessato.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

⁴ Al difensore competono le facoltà e diritti che la legge riconosce all'imputato o alla persona sottoposta ad indagini, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente. L'imputato e la persona sottoposta ad indagini possono sempre togliere effetto all'atto compiuto dal difensore, con espressa dichiarazione contraria, fino a che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice (art. 99 c.p.p.).